**CAPITOLATO DI POLIZZA**

**DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE**

**La presente polizza è stipulata tra**

|  |
| --- |
| **ASP Crotone** |
| **Via Mario Nicoletta**  **Centro Direzionale Il Granaio** |
| **88900 Crotone** |
| **P.I. 01997410798** |

**e**

|  |
| --- |
| **Società Assicuratrice** |
|  |
| **Agenzia di** |
|  |

**Durata del contratto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dalle ore 24.00 del:** | **31.12.2013** |
| **Alle ore 24.00 del:** | **31.12.2014** |

**DEFINIZIONI**

**Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte lecondizioni riportate a stampa nei modelli dalle Società che, quindi, si devono intendere**

**abrogate e prive di effetto.**

**Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:**

**ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione**

**POLIZZA : il documento che prova l’assicurazione**

**CONTRAENTE : il soggetto che stipula l’assicurazione**

**ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e, pertanto, veicoli dei:**

- **Dipendenti, Direttori e Collegio Sindacale in missione**

- **Sanitari addetti alla Medicina dei Servizi, alla Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), alla Specialistica Ambulatoriale.**

**SOCIETA’ : l’Impresa assicuratrice**

**PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società**

**SINISTRO : il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’assicurazione**

**INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro**

**RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne**

**FRANCHIGIA : la somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato**

**SCOPERTO : la percentuale dell’indennizzo che resta a carico dell’Assicurato**

**DEGRADO : deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del mezzo**

**ACCESSORIO : parte secondaria, complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo**

COMPAGNIA DELEGATARIA **: Società che emette ed amministra la polizza**

**PERIODO ASSICURATIVO : termine con il quale si definisce l’anno assicurativo**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

**Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influisconosulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del dirittoall’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. )Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell’Assicuratodi una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità dellapresente polizza cosi come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il dirittoall’indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute inbuona fede.**

**2) Dolo e colpa grave**

**La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche secausati da colpa grave dell’Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deverispondere a norma di legge, escluso il dolo dell’assicurato ( Art. 1900 C.C. ).**

**3) Pagamento del premio**

**L’assicurazione ha effetto e copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se ilContraente, per ragioni di carattere amministrativo, provvederà al pagamento del premioentro 30 (trenta) giorni da tale data.**

**Se il pagamento del premio da parte del Contraente avviene oltre il 30° giorno dalla data disottoscrizione la copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

**Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno delpagamento ferme restando le successive scadenze ( Art. 1901 C.C. ).**

**I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.**

**4) Modifiche dell’assicurazione**

**Il Contraente, nel corso della durata del contratto, ha facoltà di richiedere, per iscritto,eventuali modifiche del contratto stesso di assicurazione. L’eventuale aumento di premiorelativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale. Gliaggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita totale o parzialedel diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898del C.C. Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in**

**proporzione a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta da Contraente ed intal caso la Società rinuncia al diritto di recesso, ai sensi dell’art. 1897 del C.C.**

**5) Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

**In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale èstata assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avutoconoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale deldiritto all’indennizzo.**

**6) Obblighi della Società nella gestione dei sinistri**

**Con frequenza semestrale la Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio sinistri cosisuddiviso:**

**- sinistri denunciati;**

**- sinistri riservati ( con indicazione dell’importo a riserva )**

**- sinistri liquidati ( con indicazione dell’importo liquidato )**

**- sinistri respinti ( mettendo a disposizione le motivazioni scritte)**

**Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, didata di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativodel terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altromotivo.**

**Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornatodalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.**

**La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supportoinformatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.**

**Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenereun aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.**

**7) Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra leparti, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Societàmette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso,esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premivenuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società nonpotranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.**

**Nel caso la Società si avvalga della facoltà di recesso dal contratto, si impegna a mantenereattive le garanzie tutte sino al momento in cui il Contraente avrà ricollocato sul mercatoassicurativo tutti i rischi e, comunque, non oltre 210 (duecentodieci) giorni successivi alla datadi invio dell’atto di disdetta.**

**8) Durata del contratto**

**L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2013 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2014 senza tacito rinnovo.**

**9) Proroga dell’assicurazione**

**A norma dell’art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724, il presente contratto non potrà esseretacitamente ed automaticamente prorogato.**

**10) Oneri fiscali**

**Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.**

**11) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

**Tutte le comunicazioni alle quali in Contraente è tenuto devono essere fatte con letteraraccomandata ( anche a mano ) o altro mezzo ( telefax o simili ) indirizzate alla Società.**

**12) Foro competente**

**Per le controversie riguardanti l’esecuzione di contratti assicurativi di cui al presentecapitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente.**

**13) Interpretazione del contratto**

**Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verràdata l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dallecondizioni tutte di assicurazione.**

**14) Rinvio alle norme di legge**

**Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.**

**15) Estensione territoriale**

**L’assicurazione vale per tutta l’Europa compresi la Repubblica di S. Marino e la Città del**

**Vaticano.**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE**

**INCENDIO – FURTO – KASKO VEICOLI A MOTORE**

**1) Oggetto dell’assicurazione**

**Si intendono assicurati i veicoli privati utilizzati da:**

**Categoria A**

**- Dipendenti di ogni ordine e grado autorizzati per motivi di servizio e/o missione ocomunque per conto del Contraente, nonché del Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario e deiSigg. ed il Collegio Sindacale durante l’espletamento di servizi per conto dell’Azienda;**

**Categoria B**

**- Sanitari addetti alla Medicina dei Servizi, alla Specialistica Ambulatoriale, allaContinuità Assistenziale (ex Guardia Medica ), nell’espletamento del proprioservizio ivi compreso quello svolto presso i PP.OO. del Contraente percompletamento orario,in conseguenza di:**

**incendio, furto, collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento efuoriuscita di strada, rottura cristalli, verificatisi durante la circolazione.**

**Sono esclusi i veicoli di proprietà del Contraente.**

**Per l’identificazione dei veicoli assicurati durante l’espletamento del servizio si faràriferimento alla documentazione tenuta dal Contraente che, in caso di sinistro, si impegna afornire per le necessarie verifiche.**

**2) Limite di indennizzo**

**La garanzia è prestata, a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza massima di € 15.000,00per ogni sinistro in conseguenza del verificarsi di uno o più eventi di cui al precedente punto 1),compresi i danni agli accessori forniti dalla Casa costruttrice e da essa installati nonché alleparti di ricambio.**

**La garanzia è estesa ai danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi,**

**sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere e, inoltre, ai danni per**

**incendio ed esplosione dei veicoli a seguito dei suddetti eventi.**

**Qualora i veicoli risultino già assicurati, in tutto o in parte, per i rischi di cui alla presente**

**polizza, la copertura opererà in secondo rischio. L’ammontare del danno è determinato senzatenere conto del degrado per uso e vetustà e non può superare il valore commerciale del veicoloal momento del sinistro. Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con unafranchigia di € 150,00 ( vedi art. 11 ).**

**3) Esclusioni**

**L’assicurazione non comprende i danni:**

**a) cagionati con dolo dell’assicurato o delle persone del cui fatto esso risponde a normadi legge;**

**b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti diguerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzionivulcaniche, terremoti;**

**c) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relativeprove ed allenamenti, avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delledisposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichicadeterminata da uso di sostanza stupefacenti.**

**4) Veicoli assicurati**

**Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovettureassicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.**

**Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio di cui al successivo articolo, sifarà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti sui quali ilContraente si impegna a registrare in modo analitico:**

**- data e luogo della missione o di svolgimento del servizio;**

**- generalità dell’assicurato autorizzato alla missione o al servizio;**

**- numero dei Km percorsi ( esclusi i Medici di G.M. - G.M.T. ,Specialisti, Direttori e Collegio )**

**- dichiarazione redatta dal Contraente, in caso di sinistro, che l’autovettura della quale**

**saranno indicate targa e marca, si trovava in missione e/o servizio per conto e su autorizzazionedello stesso.**

**L’uso del mezzo dovrà risultare debitamente autorizzato.**

**Tali registri o altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati emessi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società ad effettuareaccertamenti e controlli.**

**5) Determinazione del premio**

**Il premio viene pattuito in ragione di € ….. per ogni chilometro percorso dalle autovettureprivate delle Categorie assicurate;**

**Il premio viene anticipato dalla Contraente sulla base di un preventivo minimo annuo diKm 275.000.**

**6) Regolazione del premio**

**Il premio convenuto è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minordurata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementipresi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo.**

**A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minordurata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivinecessari per il conguaglio e relativi ad ogni categoria assicurata.**

**Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giornisuccessivi al ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione.**

**In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premiodi conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzioneesistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto ( deposito più conguaglio).**

**Resta fermo il diritto della Società ad agire per l’incasso del premio dovuto.**

**7) Diritto di surrogazione**

**La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del C.C. neiconfronti del conducente del veicolo danneggiato.**

**8) Riparazione o sostituzione in natura delle cose danneggiate**

**L’Assicurato ha la facoltà di far eseguire a regola d’arte in officina di sua fiducia le riparazioni**

**occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore,nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso.**

**9) Liquidazione del danno – Nomina dei periti**

**La liquidazione del danno ha luogo mediante l’accordo fra le parti ovvero, quando una diqueste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; iperiti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza divoti.**

**Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o non ci sia accordo sulla nominadel terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede laContraente. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la lorodecisione impegna le parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna partesostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmentesoccombente; negli altri casi viene suddivisa fra Società e Contraente in parti uguali.**

**10) Obbligo di salvataggio e conservazione**

**L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi perla difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo; per le spese relative siapplica l’art.1914 del C.C.**

**L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi deldanno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.**

**11) Pagamento dell’indennizzo**

**L’Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti in polizza, effettua ilpagamento del danno entro 30 (trenta) giorni dal verbale di perizia,sempre che non sia statafatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia.**

**Limitatamente alla garanzia “eventi socio-politici” la Società rimborsa il danno sempre chel’Assicurato abbia prodotto copia della denuncia presentata all’Autorità.**

**La Società di Assicurazione si impegna ad effettuare al proprietario del veicolo danneggiato ilpagamento del danno senza applicazione di alcuna franchigia. Il Contraente, altresì, a pagarela franchigia alla Società di assicurazione previa presentazione di documentazione attestantel’avvenuto indennizzo.**

**La Società ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere la fattura e/o il preventivo diriparazione dei danni subiti dal veicolo.**

**12) Ripartizione dell’Assicurazione e delega**

**Qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa per quote fra diverse SocietàCoassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalleCoassicuratrici, indicate nell’atto suddetto (polizza o appendice), a firmare ed accettare anchein loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende adogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.**

**La regolazione dei premi di polizza verrà effettuata dal Contraente alla Società Delegataria cheprovvederà alla ripartizione tra le Coassicuratrici. Pertanto sia la Società Delegataria che leSocietà Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente anche aitermini dell’art. 1901 del C.C. In ogni caso tutte le Società Coassicuratrici sono obbligate insolido nei confronti del Contraente.**

**In caso di sinistro la Delegataria si impegna a corrispondere l’intero indennizzo all’Assicuratosalvo il diritto di rivalersi nei confronti delle Coassicuratrici.**

**Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna**

**Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.**

**………. li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**L’ Assicuratore Il Contraente**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le Parti dichiarano di approvare specificatamente ledisposizioni degli art. seguenti delle “ Condizioni Generali “ che regolano l’assicurazione:**

**- art. 7 C.G.A. ( diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro )**

**- art. 8 C.G.A. ( durata del contratto )**

**- art. 12 C.G.A. ( foro competente )**

**L’ Assicuratore Il Contraente**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**